

N. 278 di Repertorio

N. 85 di Raccolta

**VERBALE  
REPUBBLICA ITALIANA**

**(atto esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo  
ai sensi dell'articolo 82 del D.lgs. 117/2017)**

L'anno duemilaventidue  
addì trentuno  
del mese di agosto.

In Milano, in via Alberto da Giussano n. 18;  
(31.8.2022)

Io sottoscritto dottor Demetrio Maltese, Notaio alla residenza di Nerviano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo della dott.ssa **Anita Granero**, quale presidente - dell'organizzazione di volontariato denominata

**"Oscar's Angels Italia Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore"**,

in breve,

**"Oscar's Angels Italia ODV ETS"**,

con sede legale in Monza (*Monza e Brianza*), via Lazio n. 7, codice fiscale 94637740153 (*di seguito, l'"Associazione"*), iscritta quale Organizzazione di Volontariato nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Lombardia al numero MB-117 dal 4 febbraio 2019;

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria degli associati della predetta Associazione, riunitasi a mezzo della piattaforma di video-conferenza "**Microsoft Teams**" in data

**31 (trentuno) agosto 2022 (duemilaventidue),**

giusta l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta fattami, do atto che il resoconto dello svolgimento dell'assemblea, alla quale io Notaio ho assistito in Milano, via Alberto da Giussano n. 18, è quello di seguito riportato; precisando, io Notaio, che, ai fini di una più semplice intelligibilità del presente atto, la descrizione dei fatti avvenuti nell'assemblea predetta viene comunque esposta utilizzando il tempo verbale del presente indicativo.

~ ~ ~ ~ ~

Assume la presidenza, nella predetta veste, ai sensi del punto **2.** dell'articolo **7** del vigente statuto associativo (*nonché per unanime designazione degli intervenuti*), la dott.ssa **Anita Granero** (*nata a Torino il giorno 9 gennaio 1967, residente in 2 impasse des Peyrous - 31300 Blagnac, Francia, codice fiscale GRN NTA 67A49 L219J, cittadina italiana, adeguatamente identificata*), la quale, alle ore 16:31 (*sedici e minuti trentuno*) dichiara aperta l'assemblea, convocata per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. *Approvazione modifiche statutarie;*
2. *Varie ed eventuali.*

\*\*\*



DOTT. DEMETRIO MALTESE  
NOTAIO

Registrato presso UFFICIO  
TERRITORIALE ATTI PUBBL., DI  
MILANO - DP II

Il 16 settembre 2022

al n. 93710 serie 1T

Euro ESENTE



Quindi, con il consenso unanime degli intervenuti, il presidente incarica me Notaio della redazione del verbale delle deliberazioni dell'assemblea, e constata e dà atto:

(a) che l'Associazione, ai sensi di legge e di statuto, ha convocato l'odierna adunanza in modalità telematica, essendo assicurata la contestualità del procedimento assembleare ed essendo possibile verificare l'identità degli intervenuti;

(b) sono presenti (*in proprio e per delega*) tutti gli associati (*tutti collegati in videoconferenza, ai sensi di legge*), ed è stato redatto un elenco con indicazione degli associati presenti e degli estremi di eventuali deleghe; detto elenco si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e verrà riportato - altresì - sul libro dei verbali delle assemblee degli associati;

(c) per il Consiglio Direttivo sono presenti (*oltre ad essa presidente*) tutti i consiglieri, signori *Carlo Giussani e Giovanni Cerutti (tutti collegati in videoconferenza, ai sensi di legge)*;

(d) essa presidente ha accertato l'identità e la legittimazione di tutti i presenti;

(e) la presente assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione in questo giorno, ora e luogo, a termini di legge e di statuto (*punto 4. dell'articolo 7*), mediante avviso inviato tramite messaggio di posta elettronica, spedito a tutti gli aventi diritto in data 1° agosto 2022;

(f) che i citati collegamenti in videoconferenza concretano idonea modalità di intervento essendo assicurato il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione ed espressione del voto in sede assembleare;

(g) la presente assemblea è, pertanto, costituita in forma totalitaria.

~ ~ ~ ~ ~

Il presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti nonché delle deleghe loro attribuite, e accertato il corretto adempimento di tutte le formalità previste dalla legge e dallo statuto, dichiara regolarmente costituita l'assemblea (*in forma totalitaria*), stante la convocazione come sopra fatta, e atta a discutere e a deliberare sugli argomenti di cui all'Ordine del Giorno sopra riprodotto.

~ ~ ~ ~ ~

Il presidente illustra all'assemblea le ragioni che hanno condotto all'elaborazione di un nuovo testo di statuto, il cui contenuto è stato in precedenza comunicato agli associati e viene qui nuovamente illustrato, e che comprende, tra l'altro, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di voto per gli associati minorenni, la specificazione dell'attività in base all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*il "Codice del Terzo Settore"*) e la specificazione circa la devoluzione del patrimonio secondo quanto richiesto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Tali modifiche, prosegue il presidente, sono volte all'adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore; non anche, almeno in questa fase, all'ottenimento, da parte dell'Associazione, della per-



sonalità giuridica ivi prevista (anche ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore), conseguente all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (il "RUNTS").

Il Presidente, quindi, ricorda ai presenti che l'assemblea dell'Associazione ha già deliberato una serie di modifiche statutarie volte ad adeguare il proprio statuto al Codice del Terzo Settore e, anche nella predetta veste, dà atto che - in seguito agli adempimenti connessi alla trasmigrazione automatica delle organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, l'Ufficio RUNTS Monza Brianza ha evidenziato, in particolare, i seguenti rilievi con riferimento allo statuto oggi vigente ai fini di tale trasmigrazione:

- esclusione del diritto di voto per gli associati minorenni;
- specificazione delle attività di interesse generale in base all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
- specificazione circa la devoluzione del patrimonio secondo quanto richiesto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

A questo punto, il presidente espone le ulteriori modifiche statutarie necessarie, alla luce dei sopra esposti rilievi, per ottenere l'iscrizione al RUNTS.

Il presidente, ancora, continua illustrando le ulteriori modifiche da apportare al medesimo suddetto statuto (concernenti, in particolare e fra l'altro, la previsione di un meccanismo di esclusione del socio in caso di mancato versamento della quota associativa).

Il presidente ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto dell'Associazione, per l'approvazione delle modifiche statutarie, è richiesto un *quorum* costitutivo di almeno tre quarti degli associati e un *quorum* deliberativo della maggioranza dei voti presenti.

~ ~ ~ ~ ~

Indi, l'assemblea, con voto **unanime** dei presenti, espresso per appello nominale, secondo le risultanze fattene dal presidente,

~ ~ ~ ~ ~

**d e l i b e r a :**

~ ~ ~ ~ ~

**(1)** Di approvare, un nuovo testo di statuto dell'Associazione, che disciplinerà la vita dell'Associazione medesima, contenente - in particolare e tra l'altro - la regolamentazione dell'esercizio del diritto di voto per gli associati minorenni, la specificazione delle attività di interesse generale in base all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore e la specificazione circa la devoluzione del patrimonio secondo quanto richiesto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore; detto statuto si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"** (a formarne parte integrante e sostanziale).

~ ~ ~ ~ ~

**(2)** Di delegare al Consiglio Direttivo - e, per esso, disgiuntamente, a ciascun suo componente - ogni più ampio e opportuno potere per l'esecuzione di tutto quanto sopra deliberato, e così, in particolare e fra l'altro, per effettuare i dovuti depositi dello statuto dell'Associazione, come sopra adottato, presso gli uffici competenti.

~ ~ ~ ~ ~



Dopodiché, null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17:01 (*diciassette e minuti uno*).

~ ~ ~ ~ ~

Del che ho redatto il presente verbale, scritto da me e da persone di mia fiducia e solo da me Notaio sottoscritto, unitamente agli allegati *sub "A"* e *sub "B"* (*ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile, in quanto applicabile*), alle ore diciannove e minuti due.

Occupi due fogli per sei intere facciate e parte della settimana fin qui.

**F.to Demetrio Maltese Notaio.**

**Allegato "A" al n. 278/85 di Repertorio**  
**Foglio presenze**

Anita Granero (in presenza)

Carlo Giussani (in presenza)

Giuseppe Paterlini (per delega rilasciata in data 31/08/2022 in favore di Carlo Giussani)

Giovanni Cerutti (in presenza)

Marian Scalone Baldini (per delega rilasciata in data 30/08/2022 in favore di Anita Granero)

Chiara Fossati (per delega rilasciata in data 29/08/2022 in favore di Carlo Giussani)

Enzo Argante (per delega rilasciata in data 31/08/2022 in favore di Anita Granero).

**F.to Demetrio Maltese Notaio.**





**Allegato "B" al n. 278/85 di Repertorio**  
**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE**  
**"OSCAR'S ANGELS ITALIA**  
**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ENTE DEL TERZO SETTORE"**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

**1.1.** È costituita l'organizzazione di volontariato, in forma di associazione non riconosciuta, denominata "Oscar's Angels Italia Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore", in breve "Oscar's Angels Italia ODV ETS" (*la "Associazione"*).

**1.2.** In conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni (*il "Codice del Terzo Settore"*), l'Associazione utilizzerà nella propria denominazione, negli atti, in qualsiasi segno distintivo e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" unitamente alla locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

**Art. 2 - SEDE**

**2.1.** L'Associazione ha sede legale in Monza. La prima sede è fissata in Monza alla via Lazio, n. 7. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modifiche dello statuto e sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

**2.2.** Essa può istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

**Art. 3 - DURATA**

**3.1.** La durata dell'Associazione è illimitata.

**TITOLO II - FINALITÀ, ATTIVITÀ**

**Art. 4 - PRINCIPI ISPIRATORI**

**4.1.** L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme del Codice civile, del Codice del Terzo Settore e delle altre leggi vigenti in materia.

**4.2.** L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività sociali. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

**4.3.** L'Associazione è aperta, indipendente, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando attività di interesse generale ai sensi del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

**4.4.** La sua struttura è democratica, apartitica, aconfessionale.

**4.5.** L'Associazione svolge attività di volontariato prevalentemente attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

**4.6.** L'Associazione si può avvalere di lavoratori e volontari secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Il compenso dei lavoratori è determinato ai sensi della normativa vigente.

**4.7.** L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

#### **Art. 5 - FINALITÀ**

**5.1.** L'Associazione ha come scopo e si pone come fine il sostegno umano ed economico alle famiglie con bambini o ragazzi ricoverati in ospedale ed affetti da tumori cerebrali e della colonna vertebrale, patologie neuro-oncologiche, malattie neurologiche rare o in cure palliative.

**5.2.** L'attività dell'Associazione è svolta prevalentemente a favore di terzi con l'apporto prevalente dei volontari associati ed è, in particolare, diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, così come previsto dalla normativa vigente, se del caso anche mediante il supporto all'attività dei centri medico-ospedalieri presso i quali i soggetti svantaggiati di cui sopra siano in cura.

**5.3.** L'Associazione persegue la finalità di aiuto e sostegno di cui al precedente **articolo 5.1** attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001.

#### **Art. 6 - ATTIVITÀ PRINCIPALI**


**6.1.** Per conseguire tali finalità, l'Associazione può avviare e condurre servizi di carattere sociale, sociosanitario, socioassistenziale, educativo, culturale, sportivo, ambientale, rivolti sia alla persona sia alla comunità.

**6.2.** Si esclude l'esercizio diretto di qualsiasi attività d'impresa, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, strumentale e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo ideale. L'Associazione può, comunque, costituire e/o partecipare a società benefit ed imprese sociali ovvero altri enti in forma associativa per l'esercizio di attività d'impresa.

**6.3.** L'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale o nazionale o internazionale, organismo, movimento o Associazione interessati alle attività dell'Associazione, anche stipulando convenzioni e accordi con tali enti.

**6.4.** Tra le attività principali dell'Associazione rientrano prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 e, più in particolare:

1. organizzare la presenza presso ospedali pediatrici di volontari specificamente formati per assistere e accompagnare durante il ricovero le famiglie con bambini o ragazzi gravemente malati o in cure palliative;
2. favorire il rapporto tra la famiglia, il bambino e il personale ospedaliero;
3. promuovere la conoscenza e la divulgazione delle cure palliative pediatriche e delle patologie neuro-oncologiche in campo scientifico, clinico, culturale e sociale;
4. assicurare la formazione iniziale e continua dei volontari;
5. promuovere e sviluppare le attività di accoglienza e accompagnamento dei bambini e dei ragazzi in ricovero ospedaliero;
6. promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria;





7. aiutare, anche finanziariamente, le famiglie dei bambini e dei ragazzi in ricovero ospedaliero;
8. promuovere l'organizzazione di eventi musicali anche all'interno dell'ospedale pediatrico;
9. organizzare e promuovere ogni attività connessa alle precedenti e relativa al ricovero di bambini e ragazzi presso ospedali pediatrici.

#### **Art. 7 - ATTIVITÀ AUSILIARIE E STRUMENTALI**

**7.1.** L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dalla legge. Essa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

**7.2.** È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle previste dalla normativa vigente, nonché vietate da altre disposizioni nazionali e regionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

**7.3.** L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

**7.4.** L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida elaborate dalle autorità competenti.

**7.5.** L'Associazione potrà svolgere attività commerciale nel rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento vigente.

**7.6.** L'Associazione potrà fare tutti gli adempimenti utili secondo i regolamenti attuativi del Codice del Terzo Settore e s.m.i. per acquisire la denominazione di Ente del Terzo Settore.

### **TITOLO III – SOCI**

#### **Art. 8 - DELLE PERSONE DEI SOCI**

**8.1.** I soci dell'Associazione (*i "Soci" ovvero gli "Associati"*) si dividono in due categorie: ordinari e fondatori. I soci fondatori sono le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, sono nominati soci a vita dell'Associazione e nello specifico sono: Anita Granero, Carlo Giussani, Miriam Silvia Susana Scalone, Chiara Fossati, Giuseppe Paterlini, Enzo Argante, Giovanni Cerutti.

I soci ordinari sono le persone fisiche e giuridiche la cui richiesta di entrare a far parte dell'Associazione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.

**8.2.** Sono associabili in qualità di soci ordinari tutte le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che condividono in modo espresso gli scopi e le finalità dell'Associazione, che accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e che, intendendo contribuire attivamente al loro perseguimento, presentano richiesta scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, e versando la quota sociale.



**8.3.** Spetta al Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, deliberare sulle domande di ammissione entro trenta giorni dalla richiesta pervenuta. Un mancato pronunciamento allo scadere di tale data comporta un implicito rifiuto. Il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione in caso di diniego all'ammissione, anche in data successiva allo spirare del termine di trenta giorni sopra fissato.

**8.4.** Spetta all'assemblea ordinaria fissare l'importo annuo della quota sociale.

**8.5.** Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi, forniscono un loro contributo in denaro o in natura. I sostenitori non hanno il diritto di voto nell'assemblea dei soci, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

#### **Art. 9 - DEI DIRITTI DEI SOCI**

**9.1.** L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto nell'assemblea dei soci.

**9.2.** Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee.

**9.3.** I soci hanno diritto di voto – che possono esercitare direttamente o per delega scritta – per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti interni, per l'approvazione delle delibere assembleari, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, per l'approvazione dello scioglimento dell'Associazione e per la nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione e del Presidente.

**9.4.** Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I Soci privi della capacità d'agire esercitano il diritto di voto per tramite dei propri rappresentanti legali.

**9.5.** I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilito dalle leggi e dallo statuto. In particolare, i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

**9.6.** I Soci hanno diritto ad usufruire dei servizi dell'Associazione secondo le finalità della stessa.

#### **Art. 10 - DEI DOVERI DEI SOCI**

**10.1.** Tutti i Soci partecipano gratuitamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

**10.2.** Gli Associati devono versare la quota di adesione per l'anno sociale, secondo l'importo fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali.

**10.3.** Le prestazioni fornite dai Soci sono svolte in modo personale, volontario e a titolo gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

**10.4.** I soci hanno comunque il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

#### **Art. 11 - DEL RECESSO E DELLA ESCLUSIONE**



- 11.1.** Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 11.2.** Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.
- 11.3.** La qualità di associato cessa esclusivamente per:
- a) recesso o morte del Socio;
  - b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
  - c) esclusione per gravi motivi, deliberata dall'assemblea – su proposta del Consiglio Direttivo - con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato;
  - d) esclusione per grave contravvenzione ai doveri stabiliti dallo statuto, deliberata dall'assemblea – su proposta del Consiglio Direttivo - con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- 11.4.** La decadenza, tra l'altro, è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati che:
- a) non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
  - b) non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di Socio o agli impegni assunti verso l'Associazione.
- 11.5.** Il recesso deve essere manifestato per lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata indirizzata al Presidente ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione.
- 11.6.** I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato e, se ancora non versato, sono tenuti al pagamento della quota annua.

## **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 12 - DEGLI ORGANI SOCIALI**

**12.1.** Sono organi – necessari o facoltativi – dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

**12.2.** Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I membri degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 – DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**13.1.** L'Assemblea dei Soci è composta dai soci ordinari e fondatori ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

**13.2.** L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, confermare la eventuale cooptazione dei membri decaduti del Consiglio Direttivo, deliberare in ordine alle linee programmatiche all'Associazione ed inoltre circa ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle. Essa è in ogni caso inderogabilmente competente a deliberare su ogni punto riservato ad essa dalla legge.



**13.3.** L'assemblea ordinaria:

1. approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
2. fissa l'importo della quota sociale annuale;
3. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
4. approva gli eventuali regolamenti interni;
5. delibera in via definitiva sull'esclusione dei soci;
6. elegge il presidente e il Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;
7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
8. delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

**13.4.** L'assemblea straordinaria:

1. delibera la modifica dello statuto;
2. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
3. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

**13.5.** L'Assemblea è normalmente convocata dal Presidente dell'Associazione. Può anche essere convocata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci, che ne facciano richiesta in ragione di una valida motivazione, ovvero in caso di inazione o gravi inadempienze del Presidente o del Consiglio Direttivo. Può anche essere convocata, per le materie di rispettiva competenza, dall'Organo di Controllo, se presente.

**13.6.** L'Assemblea deve essere convocata tramite comunicazione scritta, inviata negli stessi termini mediante mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione da parte dei soci, ivi inclusi la posta elettronica certificata e sistemi di messaggistica istantanea dotati di avviso di ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

**13.7.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi delibera col voto favorevole della metà più uno dei presenti.

**13.8.** L'Assemblea straordinaria, invece, è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva la necessità del voto favorevole di almeno tre quarti dei soci per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

**13.9.** I membri del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

**13.10.** Presidente dell'Assemblea è di norma il Presidente dell'Associazione. Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione; in caso di loro assenza, l'Assemblea procede a conferire tali incarichi a membri del Consiglio Direttivo o, in caso di loro assenza, ad altri Soci.



**13.11.** L'assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati (la "**Assemblea a distanza**"), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati; in particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea (*anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza*) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, di ricevere e di trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta l'adunanza nel luogo ove saranno presenti il presidente dell'assemblea o il segretario verbalizzante. È altresì possibile, a scelta del Consiglio Direttivo, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (*e, quindi, anche omettendo, nell'avviso di convocazione, il luogo fisico di svolgimento della riunione*) (la "**Assemblea telematica**"), sempre a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, troveranno applicazione (*in quanto compatibili*) le regole dettate per la Assemblea a distanza.

Nell'ipotesi di Assemblea telematica, il verbale - se redatto per atto pubblico notarile - potrà recare la sottoscrizione del solo notaio incaricato per la sua ricezione.

**13.12.** Verificandosi tali presupposti per l'Assemblea a distanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea, incaricato di redigere e sottoscrivere il verbale dell'adunanza, può altresì trovarsi in luogo diverso da quello in cui si trova il Presidente dell'Assemblea.

**13.13.** Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e le decisioni prese fino alla sospensione saranno ritenute validamente assunte.

**13.14.** In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

**13.15.** Oltre al proprio voto, ogni Socio può validamente esprimere in Assemblea voti ulteriori in ragione del numero di deleghe conferitegli. Il numero massimo di deleghe conferibili a ciascun socio è pari a tre. La delega deve essere scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, e comunicata al Presidente dell'Assemblea ed il Segretario dell'Assemblea dovrà, in apertura dell'adunanza assembleare, dare comunicazione agli intervenuti del numero di deleghe conferite a ciascun Socio.

**13.16.** Il Presidente dell'Assemblea durante la riunione dell'Assemblea ha il compito di leggere l'ordine del giorno in apertura; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario dell'Assemblea; dare lettura dei



risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

**13.17.** Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea, sottoscritto anche dal Presidente dell'Assemblea. Esso andrà raccolto nel libro dei verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

**13.18.** Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni Socio può consultarlo.

**13.19.** All'Assemblea dei soci si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2372 commi 4 e 5 e 2373 del codice civile.

#### **Art. 14 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**14.1.** Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria secondo il principio maggioritario.

**14.2.** Il numero dei membri del consiglio direttivo è deliberato dall'Assemblea dei soci, secondo le esigenze della vita associative. Il Consiglio direttivo predispone una lista di soggetti da eleggere quali Consiglieri. I Soci possono comunque eleggere alla carica di Consigliere Soci non presenti nella lista predisposta dal Consiglio direttivo. Si applica l'articolo 2380-*bis* comma 5 del codice civile.

**14.3.** I membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, restano in carica per cinque anni, possono essere rieletti e, in caso di recesso anticipato ovvero decadenza per qualunque altra causa, sono sostituiti da Soci che il Consiglio medesimo provvederà a cooptare. Lo stesso Consiglio, intervenuta la cooptazione di nuovi Soci quali Consiglieri, provvederà con urgenza a convocare l'Assemblea dei Soci affinché questa ratifichi la cooptazione ovvero deliberi in ordine alla cooptazione di Soci diversi da quelli individuati dal Consiglio Direttivo.

**14.4.** I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

**14.5.** I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

**14.6.** Il Consiglio Direttivo può distribuire al suo interno specifiche deleghe e può stabilire che a ciascun consigliere delegato spetti una rappresentanza limitata alla specifica delega. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

**14.7.** Il Presidente convoca e presiede il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione scritta o telefonica ovvero effettuata mediante altri sistemi di messaggistica istantanea dotati di avviso di ricezione, contenente la data e l'ordine del giorno. È pure possibile che il Consiglio si convochi per la riunione successiva al termine di una sua adunanza: di ciò si darà atto nel verbale redatto a cura del membro verbalizzante. Ogni difetto di convocazione è



sanato dalla presenza di tutti i Consiglieri i quali, però, non devono opporsi alla trattazione di punti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, inoltre, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ogni volta in cui ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

**14.8.** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi membri.

**14.9.** Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle deliberazioni assembleari programmatiche e consultive, per la direzione ed amministrazione dell'Associazione, e per quanto stabilito in merito dallo statuto.

**14.10.** In particolare, il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- b) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario e il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- c) predispone il rendiconto economico finanziario di previsione con il relativo programma di attuazione;
- d) decide in merito all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- e) nomina al suo interno il vice-presidente dell'Associazione;
- f) valuta le richieste di iscrizione approvandole o respingendole, rendendo nota all'Assemblea la propria decisione attraverso un verbale motivato in caso di diniego all'ammissione;
- g) formula indirizzi in merito ad attività e progetti da svolgersi;
- h) monitora e verifica la congruità delle attività rispetto alle finalità e agli indirizzi dell'Associazione.

**14.11.** È in sua facoltà redigere o far redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

**14.12.** Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea dei Soci a fissare la sede legale dell'Associazione, a trasferire la sede legale e ad istituire sedi operative secondarie. All'interno del medesimo Comune, può liberamente trasferire la sede dell'Associazione, così come stabilito all'**articolo 2** del presente statuto.

**14.13.** Il Consiglio Direttivo è responsabile insieme al Presidente delle scelte associative, dell'utilizzo delle strutture e di ogni bene di proprietà o in uso all'Associazione, nonché vigila costantemente sul rispetto delle norme di legge da parte dell'Associazione.

**14.14.** Anche in assenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi (*se nominati*).

**14.15.** Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati (*il "Consiglio a distanza"*), a condizione che:



- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, di ricevere e di trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (*salvo che si tratti di riunione consiliare tenuta ai sensi del precedente punto 14.14*) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta l'adunanza nel luogo ove saranno presenti il presidente o il segretario verbalizzante.

**14.16.** È altresì possibile, a scelta del suo presidente, che il consiglio di amministrazione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (*e, quindi, anche omettendo, nell'avviso di convocazione, il luogo fisico di svolgimento della riunione*) (il "**Consiglio telematico**"). In tal caso, troveranno applicazione (*in quanto compatibili*) le regole dettate per il Consiglio a distanza.

**14.17.** Nelle ipotesi di Consiglio a distanza e di Consiglio telematico, il verbale - se redatto per atto pubblico notarile - potrà recare la sottoscrizione del solo notaio incaricato per la sua ricezione.

#### **Art. 15 - DEL PRESIDENTE**

**15.10.** Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale dell'Associazione, eccezion fatta per l'ipotesi di deleghe consiliari. Egli può conferire procure ad altri soci dell'Associazione o suoi lavoratori dipendenti; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, decidendo in caso di parità di voti; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

**15.11.** Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, la quale lo indica tra i consiglieri eletti, e dura in carica per cinque anni. In caso di suo recesso, decesso o decadenza per altra causa, il Consiglio Direttivo, dopo aver cooptato un Socio quale nuovo membro, sceglie tra i suoi membri il Presidente. Si applica, in quanto compatibile, il procedimento di ratifica di cui all'art. 14.

**15.12.** Il Presidente può nominare un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari a membri del Consiglio e dell'Associazione. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente ovvero dal membro più anziano, per tale intendendosi il più anziano anzitutto per incarico e poi per età anagrafica, del Consiglio Direttivo. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri Soci.

**15.13.** In caso di urgenza, il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

**15.14.** Il Presidente dà impulso a tutte le attività e al coordinamento dell'Associazione con lo scopo di assicurare la coerenza generale della strategia, la tempestività delle decisioni e la più ampia diffusione delle iniziative dell'Associazione.

**15.15.** Il presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.



## **Art. 16 - DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE**

**16.1.** Il Segretario, se nominato dal Presidente, redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo e cura tutti gli altri libri associativi ai sensi di legge; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Presidente, potendosi avvalere della collaborazione di altri soci o dipendenti dell'Associazione.

**16.2.** Il Tesoriere, se nominato dal Presidente, si occupa di adempiere tutti gli obblighi di legge in materia bilancistica, fiscale, previdenziale e laburistica nel rispetto della normativa vigente. Egli supervisiona la stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo deve adottare, potendosi avvalere della collaborazione di altri soci o dipendenti dell'Associazione ovvero di altri soggetti esterni.

**16.3.** Tali funzioni, se non affidate a specifici Consiglieri, saranno comunque ripartite tra i membri del Consiglio.

## **Art. 17 - DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

**17.1.** L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un organo di controllo monocratico (*ovvero collegiale*) il cui componente dovrà scegliersi tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Qualora le disposizioni vigenti di legge lo richiedano, superata una certa soglia dimensionale dell'Associazione, l'organo di controllo sarà obbligatoriamente nominato dall'Assemblea sulla base di una proposta del Consiglio Direttivo. Per il caso di nomina di un organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

**17.2.** L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia effettuata, sia stato redatto in conformità alla legge. L'organo di controllo può, in caso di gravi inadempienze o di inazione del Presidente o del Consiglio Direttivo circa le materie sopra elencate, convocare l'Assemblea dei Soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

**17.3.** Laddove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e sottoponga apposita richiesta all'Assemblea dei Soci, essa può nominare un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**17.4.** Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, per il caso in cui la revisione legale dei conti sia obbligatoria ai sensi di legge. A tal



fine, il Consiglio Direttivo può anche nominare un soggetto esterno incaricato della revisione legale dei conti.

### **Art. 18 - DELLE CARICHE ASSOCIATIVE**

**18.1.** Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive, gratuite, essendo possibile solamente un rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute per la realizzazione di attività connesse alla carica e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO VI - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

### **Art. 19 - DEL PATRIMONIO SOCIALE**

**19.1.** L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dal patrimonio formato da:

- 1) fondo iniziale di euro **1.100,00.= (millecento)**;
- 2) contributi dei Soci;
- 3) quote associative;
- 4) donazioni, lasciti testamentari e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- 5) sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- 6) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- 7) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 8) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 9) entrate derivanti da attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 10) erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- 11) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 12) raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- 13) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione compatibilmente con le finalità dell'Associazione e dell'associazionismo di volontariato;
- 14) interessi o altri frutti derivanti da rapporti bancari, ~~assi~~ <sup>curativi</sup>;
- 15) ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.



### **Art. 20 - DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO**

**20.1.** L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno e inizia il 1° gennaio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo con rendiconto economico e finanziario, e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale, che deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea dei soci e può essere consultato da ogni associato.

Il Tesoriere o, se non nominato, un membro delegato del Consiglio Direttivo curerà tutti gli adempimenti pubblicitari, personalmente ovvero avvalendosi della collaborazione di un dipendente dell'Associazione o di altro professionista incaricato.

**20.2.** Dal bilancio dovranno analiticamente risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

**20.3.** È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**20.4.** È obbligatorio per l'Associazione impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

## **TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO**

### **Art. 21 - DELLE MODIFICHE STATUTARIE**

**21.1.** Eventuali modifiche del presente statuto, incluse la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, dovranno essere proposte dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo, ascoltati i motivati pareri dei membri dell'Associazione, e deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

### **Art. 22 - DELLO SCIoglIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE**

**22.1** Lo scioglimento dell'Associazione è proposto all'unanimità dal Consiglio Direttivo, ascoltati i motivati pareri dei membri dell'Associazione, ed è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

**22.2** Con la delibera di scioglimento e messa in liquidazione, l'Assemblea nomina l'organo di liquidazione, monocratico o collegiale, definendone i relativi poteri. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

**22.3** In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

**22.4** Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Codice del Terzo Settore e dalle leggi vigenti in materia.

**F.to Demetrio Maltese Notaio.**



\*\*\*

**Copia conforme all'originale.  
Milano, 16 settembre 2022.**

*Demetrio Belli*



